

**Note in merito ai disegni di legge 86 e 1619 che propongono la modifica dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora:**

In considerazione del fatto che la tutela della salute, come sottolineato in entrambe le proposte, rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento (in particolare l'art. 32 della Costituzione) e lo è in misura ancora maggiore per chi versa in condizioni di disagio anche estremo, riteniamo molto significative le due proposte, tra loro molto simili.

Ci preme però fare una precisazione. In realtà l'accesso alle prestazioni del SSN potrebbe essere e, dovrebbe essere, già garantito anche alle persone senza dimora prive di una residenza anagrafica proprio in base ad una legge già vigente, nota come legge anagrafica (L. 1228 del 24 dicembre 1954) e ai regolamenti attuativi (DPR 223/1989).

Una persona senza dimora, priva della residenza anagrafica, avendo peraltro il dovere di iscriversi presso l'anagrafe di un Comune italiano, ha diritto a ottenere la residenza anagrafica dal Comune presso il quale ha eletto il domicilio inteso, in base ad una sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 7750 del 20 luglio 1999 Corte di Cassazione – Sezione II) come "luogo degli affari e degli interessi" che può coincidere, in situazioni estreme come quelle di alcune persone senza dimora, con atti di mera sussistenza (accesso ad una mensa per i poveri, accoglienza in una struttura temporanea, ecc.).

Se tutti i Comuni italiani, come previsto appunto da una legge in vigore, riconoscessero tale diritto concedendo la residenza secondo le modalità previste (ad esempio in alcuni Comuni come Roma, Torino, Bologna e altri è stata istituita una "via fittizia") o con altre modalità (esempio Milano, con la concessione della residenza presso centri di ascolto Caritas e di altre realtà del privato sociale oltre ad una sede propria del Comune di Milano), già, di per sé, sarebbe garantito alle persone senza dimora, l'accesso alle prestazioni del SSN. Purtroppo molti, troppi Comuni, non rispettando una legge dello Stato, negano tale diritto, negando quindi, tra l'altro, la tutela della salute.

Fatta questa precisazione, riteniamo in ogni caso particolarmente utili le proposte di legge in oggetto, soprattutto per la tutela della salute di persone senza dimora che versano in situazioni di emarginazione più estrema, quali la permanenza in strada, causa e conseguenza di disturbi psichici e/o di problematiche di dipendenza da sostanze e/o alcool, talora co-presenti ("doppia diagnosi"). In alcuni casi, infatti, anche laddove ci sarebbe la disponibilità del Comune a concedere la residenza, ci si può trovare di fronte al "rifiuto" da parte della persona senza dimora all'ottenimento della stessa, (gli interventi educativi in strada richiedono spesso tempi molto lunghi perché si crei una relazione di fiducia tra operatori e utenti, che può ritardare l'attivazione rispetto ad alcune necessità anche immediate), o in altri casi al procrastinamento delle pratiche per le più svariate ragioni.

In tutti questi casi, l'estensione del diritto, come proposto dai due disegni di legge, svincolando l'accesso alle prestazioni del SSN dall'avere, necessariamente, una residenza anagrafica, andrebbe a tutelare anche le situazioni più estreme e di marginalità più grave.

In conclusione riteniamo le due proposte molto utili, meglio ancora se associate ad interventi che rendano maggiormente esigibile il diritto alla residenza anagrafica da parte delle persone senza dimora, diritto già garantito dalla legge ma, come si diceva, troppo spesso non riconosciuto dalle Istituzioni stesse.